

## **REGOLAMENTO GENERALE ASSISTENZA <sup>1</sup>**

### **TITOLO I – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E DISCIPLINA COMUNE**

#### **Art. 1 – Categorie delle prestazioni assistenziali**

1.1 – Inarcassa, nell’ambito delle attività assistenziali previste dall’art. 3 dello Statuto ed in attuazione delle leggi vigenti, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti nei successivi articoli del presente Regolamento, nonché delle regole di finanziamento di cui al successivo Titolo III e nei limiti degli stanziamenti annuali del bilancio di previsione, eroga, in via diretta oppure attraverso convenzioni, le seguenti categorie di prestazioni assistenziali:

- a) prestazioni a sostegno della famiglia;
- b) prestazioni a sostegno della professione;
- c) prestazioni a sostegno della salute.

#### **Art. 2 – Requisiti per il diritto alle prestazioni assistenziali e Organo competente**

2.1 – Le prestazioni assistenziali sono corrisposte previa domanda.

2.2 – Il diritto alle prestazioni assistenziali è subordinato all’adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, i cui termini siano scaduti alla data di presentazione della domanda. Non è considerato elemento di irregolarità l’omissione di pagamento della contribuzione minima riferita all’anno corrente.

2.3 – L’istante può modificare o revocare la domanda fino alla formale notifica del provvedimento che riconosce la prestazione richiesta.

2.4 – La competenza alla adozione dei provvedimenti di liquidazione di ciascuna delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento spetta alla Giunta Esecutiva.

#### **Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda**

3.1 – La domanda deve essere presentata dall’avente diritto o, laddove espressamente previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, dai familiari o dai soggetti delegati.

3.2 – La domanda deve essere presentata in via telematica tramite Inarcassa on-line, mediante l’utilizzo dell’apposita procedura informatica ed allegando la documentazione richiesta, salvo diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con riferimento a specifiche categorie di beneficiari.

3.3 – Laddove non già espressamente previsto dal presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascuna tipologia di prestazione, con propria deliberazione:

- a) i termini, le condizioni e le modalità per la presentazione della domanda;
- b) l’ulteriore documentazione da allegare a ciascuna domanda rispetto a quella indicata nel presente Regolamento.

3.4 – Si considerano sospese le domande prive di uno dei seguenti elementi:

- a) sottoscrizione;
- b) valido e regolare mandato a terzi, qualora non inviate direttamente dall’interessato;
- c) elementi essenziali per individuare l’oggetto della richiesta.

---

<sup>1</sup> Regolamento approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 6 aprile 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.

L'Ufficio competente provvederà a darne comunicazione agli interessati entro 15 giorni dal ricevimento, concedendo il termine di 15 giorni per perfezionare la domanda. Trascorso tale termine la domanda sarà archiviata.

3.5 – In ipotesi di domande incomplete della documentazione prevista dal presente Regolamento o presentate da soggetti irregolari ai sensi del precedente art. 2 comma 2, gli Uffici, entro 30 giorni dal ricevimento, invitano l'istante a regolarizzare la domanda, indicando specificatamente i motivi di irregolarità.

#### **Art. 4 – Istruttoria, termine per la conclusione del procedimento e cause di interruzione e sospensione del procedimento.**

4.1 – In presenza di domande presentate da soggetti irregolari ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento o di irregolarità formali della domanda di cui all'art.3, comma 5 del presente Regolamento, l'istruttoria della domanda viene sospesa e sarà ripresa qualora l'avente diritto regolarizzi la posizione previdenziale o trasmetta la domanda regolarizzata e la documentazione integrativa, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla ricezione della richiesta degli Uffici di regolarizzazione della posizione previdenziale o di integrazione della domanda. Trascorso tale termine la domanda decade.

4.2 – Inarcassa deve concludere il procedimento con l'adozione del provvedimento e l'inoltro della relativa comunicazione all'Associato richiedente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda completa e regolare.

In caso di liquidazione della prestazione oltre tale termine per fatto imputabile all'Associazione, al beneficiario sono riconosciuti gli interessi legali.

4.3 – Nelle ipotesi di cui all'art.2 comma 2 e all'art. 3, commi 4 e 5 del presente Regolamento il termine decorre rispettivamente dalla regolarizzazione della posizione e/o dal ricevimento della domanda perfezionata e integrata.

4.4 – Il termine, di cui al comma 2 che precede, è sospeso per la durata dell'accertamento medico, laddove previsto.

Il termine è, altresì, sospeso qualora sia necessario acquisire informazioni, certificazioni di stato o qualità, non ricavabili dai documenti già nella disponibilità di Inarcassa o dalla stessa acquisibili presso le Pubbliche Amministrazioni.

4.5 – Le domande per le quali non sussiste, anche solo parzialmente, la disponibilità finanziaria sono rimandate all'anno successivo con diritto di precedenza cronologica sulle nuove domande.

#### **Art. 5 – Conclusione del procedimento e mezzi di impugnazione**

5.1 – In assenza dei requisiti previsti per la specifica prestazione, le domande sono respinte d'ufficio con comunicazione motivata.

5.2 – Contro i provvedimenti di liquidazione delle prestazioni o di reiezione delle domande di prestazioni di cui al comma precedente, può essere proposto motivato ricorso amministrativo al Consiglio di Amministrazione, nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento.

#### **Art. 6 – Prescrizioni e recupero dell'indebito**

6.1 – Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni:

- a) del diritto di Inarcassa di recuperare i ratei di prestazioni indebitamente corrisposti. La prescrizione decorre dalla data del provvedimento di rettifica della prestazione.

- b) del diritto dell'Associato di recuperare i ratei arretrati delle prestazioni assistenziali liquidati da Inarcassa e non riscossi dal beneficiario; dei ratei dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazione. La prescrizione decorre dalla disposizione di pagamento dei ratei non riscossi, dalla data della pronuncia giudiziale, dalla data del provvedimento di riliquidazione.

6.2 – Nei termini di cui ai commi precedenti, Inarcassa può in ogni momento revocare o rettificare le prestazioni assistenziali erogate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione delle stesse. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile ad Inarcassa, salvo che l'indebita percezione della prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del beneficiario di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione goduta, che non siano già conosciuti ad Inarcassa, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

6.3 – Le somme da recuperare da parte di Inarcassa sono gravate da interessi legali, ad eccezione di errori imputabili ad Inarcassa.

Le somme non liquidate al beneficiario per errori imputabili ad Inarcassa sono gravate da interessi legali.

6.4 – Per la ripetizione delle prestazioni indebite Inarcassa potrà operare la compensazione con gli importi eventualmente in pagamento per altre prestazioni assistenziali e/o previdenziali e la trattenuta sui ratei successivi delle stesse, nei limiti disposti dalla legge in materia di pignoramento delle pensioni ovvero in misura superiore a tali limiti qualora vi sia una specifica autorizzazione del debitore.

#### **Art. 7 – Norma di chiusura e coordinamento**

7.1 – Le norme del presente Titolo, si applicano a tutte le prestazioni per le quali la relativa disciplina di dettaglio prevista dal presente Regolamento non detti norme speciali diverse.

## **TITOLO II - DISCIPLINA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**

### **CAPO I - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA**

#### **Art. 8 – Prestazioni a sostegno della famiglia**

8.1 – Le prestazioni a sostegno della famiglia consistono in:

- a) indennità di maternità;
- b) indennità di paternità;
- c) sussidi per situazioni di disagio economico;
- d) sussidi per l'assistenza a figli disabili gravi;
- e) sussidi per l'assistenza a figli disabili.

## **SEZIONE I – INDENNITÀ DI MATERNITÀ**

### **Art. 9 – Indennità di maternità per le libere professioniste**

9.1 – L'indennità di maternità è disciplinata dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Regolamento integrative di tale fonte legislativa.

## **SEZIONE II - INDENNITÀ DI PATERNITÀ**

### **Art. 10 – Indennità di paternità per i liberi professionisti**

10.1 – L'indennità di paternità è disciplinata dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151 e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Regolamento integrative di tale fonte legislativa.

### **Art. 11 – Oggetto, beneficiari e requisiti**

11.1 – Ai padri iscritti ad Inarcassa spetta l'indennità di cui all'art. 70 comma 3 ter del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i., per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

11.2 – Ai padri iscritti ad Inarcassa spetta l'indennità di cui all'art. 70 comma 3 ter del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i. anche nel caso in cui la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice, per la nascita del figlio o per l'ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto.

11.3 – In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di cui ai commi precedenti spetta al padre in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta o che non ne abbia diritto.

### **Art. 12 – Condizioni di ammissibilità e modalità della erogazione**

12.1 – In caso di nascita o adozione l'indennità di cui al primo comma dell'art. 11 del presente Regolamento spetta per un periodo massimo di cinque mesi; in caso di affidamento l'indennità spetta per un periodo massimo di tre mesi.

12.2 – In caso di nascita, adozione o affidamento l'indennità di cui al secondo comma dell'art. 11 del presente Regolamento spetta per un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita o all'ingresso del minore nel nucleo familiare.

12.3 – La tutela di cui al secondo comma dell'art. 11 del presente Regolamento è esclusa in caso di aborto e qualora i padri siano titolari di pensione, ad eccezione dei fruitori di pensione di invalidità ed ai superstiti.

12.4 – L'indennità di paternità spetta nella misura pari all'80% del reddito professionale dichiarato ai fini fiscali dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento, commisurato al periodo di tutela previsto dai precedenti commi. Limitatamente al secondo comma dell'art. 11 del presente Regolamento la percentuale del reddito da considerarsi ai fini del calcolo per l'indennità di paternità è pari al 60%. L'indennità è rapportata al periodo di iscrizione del professionista nel periodo oggetto di tutela.

### **Art. 13 – Norma di rinvio**

13.1 – Per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, alla indennità di paternità si applica la medesima disciplina che regola l'indennità di maternità.

## **SEZIONE III – SUSSIDI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO**

### **Art. 14 – Oggetto, beneficiari e requisiti**

14.1 – Possono beneficiare di sussidi per situazioni di disagio economico:

- a) gli iscritti;
- b) i pensionati Inarcassa;
- c) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.

14.2 – Il reddito imponibile del nucleo familiare dei beneficiari conseguito nell'anno precedente la domanda, non deve essere superiore a 4 volte la pensione minima erogata da Inarcassa per lo stesso anno, aumentata di un quarto per ogni familiare a carico. In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il reddito dichiarato dal *de cuius* è escluso dal computo del reddito complessivo del nucleo familiare.

14.3 - Si prescinde dal requisito di cui all'art. 2.2 del presente Regolamento per le richieste di sussidio conseguenti la malattia grave e per le richieste presentate dagli eredi.

### **Art. 15 – Condizioni di ammissibilità**

15.1 – I sussidi possono essere erogati per sostenere stati di disagio economico contingente e momentaneo, conseguenti a spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio familiare.

15.2 – Le cause dello stato di disagio economico possono essere conseguenza di:

- a) eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore;
- b) malattia o infortuni del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le complicanze della gravidanza, che non diano diritto a diverse prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di Inarcassa;
- c) prolungata sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio, che non dia diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale a carico di Inarcassa;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato;
- e) spese straordinarie conseguenti a stato di grave disabilità di figli.

15.3 – La domanda di sussidio può essere ripetuta una sola volta, per condizioni di particolare gravità.

### **Art. 16 – Presentazione della domanda e modalità di erogazione**

16.1 – La domanda di sussidio deve essere inoltrata ad Inarcassa entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'evento che ha causato lo stato di disagio economico.

16.2 – La domanda deve essere corredata dai documenti necessari a comprovare lo stato di disagio economico. Ulteriori documenti possono essere richiesti in sede di istruttoria della domanda.

16.3 – Nel caso di superstiti facenti parte dello stesso nucleo familiare, il sussidio può essere richiesto da uno solo di essi, dagli altri a tal fine delegato.

16.4 – Le domande di sussidio sono sottoposte all'esame della Giunta Esecutiva che, con valutazione insindacabile, delibera l'ammissibilità dell'istanza, la sussistenza delle condizioni per erogare il sussidio e l'entità del sussidio.

#### **SEZIONE IV - SUSSIDI PER L'ASSISTENZA AI FIGLI DISABILI GRAVI**

##### **Art. 17 – Oggetto, beneficiari e requisiti**

17.1 – Il sussidio può essere erogato agli iscritti o titolari di pensione diretta Inarcassa per l'assistenza ai figli che siano disabili gravi.

17.2 – Lo stato di disabilità grave deve essere documentato da certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., in relazione alla menomazione che abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

#### **SEZIONE V – SUSSIDI PER FIGLI DISABILI**

##### **Art. 18 – Oggetto, beneficiari e requisiti**

18.1 – Il sussidio può essere erogato agli iscritti o titolari di pensione diretta Inarcassa per l'assistenza ai figli, conviventi, che siano disabili.

18.2 – Lo stato di disabilità deve essere documentato da certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., in relazione alla minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

##### **Art. 19 – Disciplina comune ai sussidi per l'assistenza ai figli disabili gravi ed ai figli disabili**

19.1 – La richiesta di sussidio di cui agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento può essere inoltrata in qualsiasi momento successivo all'accertamento della condizione di disabilità.

19.2 – Il sussidio consiste in un assegno mensile, erogato in 12 mensilità, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura distinta per le due tipologie di disabilità.

19.3 – L'assegno è corrisposto per ciascun figlio dell'iscritto o del pensionato a cui sia accertato lo stato di disabilità.

19.4 – L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposto con pagamenti mensili posticipati.

19.5 – L'assegno cessa:

- a) dal momento in cui viene meno il riconoscimento della disabilità grave o della disabilità del figlio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) con la cessazione dei requisiti di iscrizione, salvo che il professionista non sia titolare di pensione diretta Inarcassa;
- c) dal momento della erogazione della pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti.

L'assegno non cessa al venir meno della condizione di convivenza con il figlio, laddove prevista.

19.6 – L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con qualsiasi altro assegno, pensione, indennità o trattamento erogato per la medesima disabilità.

## **CAPO II - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE**

### **Art. 20 – Prestazioni a sostegno della professione**

20.1 – Le prestazioni a sostegno della professione consistono in:

- a) indennità per inabilità temporanea assoluta;
- b) contributi per danni subiti a seguito di calamità naturali;
- c) mutui fondiari-edilizi;
- d) fondi di garanzia e agevolazioni per l'accesso al credito;
- e) prestazioni per la promozione e lo sviluppo della professione e la qualificazione professionale.

## **SEZIONE I – INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA**

### **Art. 21 – Oggetto**

21.1 – Per inabilità temporanea si intende l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione.

21.2 Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera per il periodo di inabilità temporanea assoluta.

21.3 – Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

21.4 – Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

21.5 – Sono considerati infortuni anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti;
- d) i colpi di sole o di calore;
- e) le lesioni determinate da sforzi.

Sono altresì compresi:

- f) gli infortuni subiti in stato di malore;
- g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché quelli derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'iscritto non vi abbia preso parte attiva.

21.6 – Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida:
  - di macchine agricole operatrici per uso professionale;

- di natanti o imbarcazioni per uso professionale;  
tale rischio invece è compreso se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione se l'associato è privo della prescritta patente di abilitazione;
- c) dalla guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani ed ultraleggeri) e subacquei; sono tuttavia compresi gli infortuni che l'associato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque condotti;
- d) dalla pratica non puramente amatoriale di attività sportive;
- e) dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che esse abbiano carattere puramente amatoriale;
- f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da guerra e insurrezioni.

#### **Art. 22 – Beneficiari e requisiti**

22.1 – Può beneficiare dell'indennità per inabilità temporanea assoluta l'iscritto ad Inarcassa, che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale.

22.2 – L'indennità è erogata al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che comporti la sospensione dell'attività dell'iscritto.

22.3 – L'indennità non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione.

#### **Art. 23 – Condizioni di ammissibilità**

23.1 – L'indennità viene erogata a condizione che:

- a) la durata minima dell'inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;
- b) il richiedente abbia maturato almeno un triennio continuativo di iscrizione e contribuzione nel periodo immediatamente antecedente la data di insorgenza dell'inabilità;
- c) il richiedente rimanga iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
- d) al momento dell'insorgenza dell'inabilità, il richiedente non abbia ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria o non sia titolare di pensione diretta erogata da Inarcassa o da altro Ente.

23.2 – L'assenza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 22 del presente Regolamento ed al precedente comma 1 comporta l'insussistenza, in capo all'iscritto, del diritto all'erogazione dell'indennità.

23.3 – Si prescinde dall'anzianità di tre anni in caso d'infortunio.

#### **Art. 24 – Presentazione della domanda, accertamento medico e modalità di erogazione**

24.1 – La domanda deve essere presentata dall'iscritto ad Inarcassa o, in caso di suo impedimento, da un familiare, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'inizio dello stato d'inabilità. Solo in caso di impossibilità alla presentazione da parte dell'iscritto e dei suoi familiari, l'iscritto può essere rimesso in termini, a condizione che al momento della presentazione della domanda permanga il suo stato



d'inabilità.

24.2 – La domanda deve essere corredata a cura del richiedente:

- a) da certificato medico, redatto esclusivamente da un medico di una struttura pubblica o, in alternativa, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, comprovante:
  - la causa dell'insorgenza dell'inabilità temporanea assoluta;
  - la data d'inizio dell'inabilità temporanea assoluta.
- b) da ulteriore documentazione sanitaria comprovante il periodo di malattia o di infortunio;
- c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, resa sotto la propria personale responsabilità, nella quale vengono comunicati:
  - la descrizione dell'evento;
  - la sospensione totale dell'attività lavorativa per il periodo di inabilità temporanea.

24.3 – La domanda e la certificazione medica, nonché la documentazione clinica eventualmente prodotta dall'interessato vengono sottoposte all'esame del Sanitario di fiducia di Inarcassa il quale esprime definitivo ed insindacabile parere medico in ordine alla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta anche tenuto conto della specifica attività professionale svolta dall'iscritto, che prevale, in caso di divergenza, sull'accertamento medico e su ogni altro documento prodotto dal richiedente.

24.4 – È facoltà del Sanitario di fiducia Inarcassa, qualora a suo insindacabile giudizio ne ravvisi l'opportunità, procedere ad accertamento diretto delle condizioni del richiedente.

## **Art. 25 – Modalità di erogazione, periodo di tutela e importo dell'indennità**

25.1 – Sulla domanda ed in base al parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva la quale autorizza e liquida l'indennità.

25.2 – La Giunta Esecutiva può, qualora lo ritenga necessario, richiedere ulteriore documentazione fiscale e/o sanitaria.

25.3 – L'importo relativo alla indennità viene erogato, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi. L'indennità spetta anche per periodi discontinui, che comunque ricadono nei 9 mesi solari dall'insorgenza dello stato di inabilità indennizzabile. La liquidazione è condizionata alla produzione della certificazione comprovante il perdurare dello stato di inabilità o di avvenuta guarigione.

25.4 – L'indennità per inabilità temporanea è giornaliera e viene calcolata sulla base di una diaria, determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l'evento rivalutato secondo l'andamento dell'indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:

- al 60% fino al 60° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità;
- al 80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

L'indennità per inabilità temporanea non può essere inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell'anno in cui si verifica l'evento, rapportato su base giornaliera, considerato l'anno di 365 giorni.

L'indennità non può essere superiore al reddito massimo pensionabile relativo all'anno 2012 previsto dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti, rivalutato - in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT - fino all'anno di riferimento e rapportato su base giornaliera.

#### **Art. 26 – Verifica della persistenza dello stato di inabilità**

26.1 – L’associazione può effettuare in qualsiasi momento controlli per accertare il perdurare dello stato di inabilità.

26.2 – Nel caso in cui l’iscritto non risulti più inabile in modo assoluto all’esercizio dell’attività professionale l’indennità è revocata con effetto immediato.

### **SEZIONE II - CONTRIBUTI PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

#### **Art. 27 – Oggetto, beneficiari e requisiti**

27.1 – Inarcassa concede contributi per danni subiti in caso di calamità naturali, come tali riconosciute con apposite ordinanze o provvedimenti governativi equivalenti, nei limiti degli importi deliberati per ogni singolo evento dal Consiglio di Amministrazione.

27.2 – Possono presentare domanda gli architetti ed ingegneri iscritti ad Inarcassa, che alla data dell’evento calamitoso risultavano congiuntamente:

- 1) iscritti ad Inarcassa;
- 2) residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze;
- 3) proprietari o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall’evento calamitoso e/o titolari di beni strumentali danneggiati dall’evento calamitoso.

I suddetti requisiti devono sussistere anche al momento di presentazione della domanda a pena di irricevibilità.

È considerata irricevibile la domanda presentata dagli associati con irregolarità relative a precedenti concessioni.

#### **Art. 28 – Condizioni di ammissibilità**

28.1 – Per i danni subiti a causa della calamità naturale i soggetti beneficiari possono accedere al contributo reversibile e non gravoso di interessi, nei limiti di importo e con le modalità stabilite con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce per ciascuna tipologia di spesa o danno l’importo massimo erogabile, il limite complessivamente elargibile a ciascun beneficiario per lo stesso evento, e le modalità di restituzione dei contributi.

28.2 – Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo sono ritenute ammissibili le spese sostenute o danni subiti, al netto dell’IVA, relative a:

- lavori di ristrutturazione per danni all’immobile;
- ripristino e/o sostituzione di beni strumentali e arredi danneggiati;
- trasloco in altro studio per coloro che esercitavano l’attività professionale in un immobile dichiarato inagibile dalle autorità competenti;
- sistemazione provvisoria dello studio professionale in presenza di regolare contratto di locazione registrato;

- danno alla autovettura ad uso professionale esclusivo o promiscuo, nel limite del valore commerciale o di riparazione dell'autovettura stessa.

28.3 – Ai fini dell'assegnazione del contributo cui al comma 1 del presente articolo occorre dimostrare di aver subito danneggiamenti allo studio professionale di cui si è proprietari/titolari tali da impedire il regolare svolgimento della professione, ovvero dimostrare la proprietà/comproprietà/usufrutto dell'immobile danneggiato e la sua destinazione a studio professionale o promiscuo (studio professionale e residenza) nonché l'entità dei danni subiti dall'immobile stesso.

Per gli immobili e i beni in comproprietà deve essere indicata la percentuale di possesso e gli altri intestatari; i contributi previsti sono assegnati in misura proporzionale alla sola quota di proprietà/titolarità.

28.4 – Ai fini dell'ammissibilità delle spese e dei danni subiti dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo art. 30 del presente Regolamento.

### **Art. 29 – Modalità di erogazione dei contributi**

29.1 – Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modalità di erogazione dei contributi, che potrà avvenire anche mediante la stipula di apposite convenzioni con partner finanziari e/o assicurativi, compatibilmente con le finalità dei contributi stessi. L'erogazione del contributo reversibile è subordinata all'accettazione da parte dell'iscritto delle modalità e dei termini di restituzione degli importi concessi.

29.2 – Sulle rate omesse o non versate del piano di restituzione dei contributi sono dovuti gli interessi legali. Il mancato pagamento di tre rate del piano, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica del beneficio e l'importo ancora non restituito dovrà essere corrisposto in unica soluzione, maggiorato degli interessi legali, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di decadenza.

29.3 – I contributi di cui all'art. 28 del presente Regolamento sono cumulabili con eventuali altri contributi e/o indennizzi pubblici e/o privati previsti e/o concessi per i medesimi danni.

### **Art. 30 – Presentazione della domanda ed istruttoria**

30.1 – I professionisti interessati devono presentare domanda di ammissione al contributo entro il termine perentorio di 120 giorni dall'avviso di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento completa dei documenti indicati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## **SEZIONE III – MUTUI FONDIARI- EDILIZI**

### **Art. 31 – Oggetto**

31.1 – Inarcassa tramite apposita convenzione con l'Istituto Bancario all'uopo individuato, concede mutui ipotecari fondiari-edilizi per l'acquisto di unità immobiliari non di lusso.

31.2 – Oltre all'acquisto di immobili, i mutui possono essere richiesti per le seguenti tipologie d'intervento:

- a) la costruzione, ivi compresa la demolizione e ricostruzione;
- b) l'ampliamento e/o la sopraelevazione;
- c) il restauro e la ristrutturazione edilizia;

d) la manutenzione straordinaria.

31.3 – Le norme della presente Sezione sono integrate da tutte le disposizioni contenute nella convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e stipulata con l'Istituto Bancario convenzionato.

### **Art. 32 – Beneficiari e requisiti**

32.1 – Possono beneficiare dei mutui ipotecari fondiari-edilizi:

- a) gli iscritti ad Inarcassa in possesso dei requisiti elencati al successivo comma 2, per l'acquisto della propria abitazione di residenza, dello studio professionale o dell'unità immobiliare ad uso promiscuo studio/abitazione;
- b) gli iscritti ad Inarcassa, riuniti o meno in associazione o in società di professionisti o tra professionisti, ciascuno dei quali in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, per l'acquisto dello studio professionale;
- c) gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri per l'acquisto della propria sede;
- d) i Sindacati di categoria degli Architetti e degli Ingegneri liberi professionisti per l'acquisto della propria sede.

32.2 – I richiedenti iscritti ad Inarcassa devono avere tre anni consecutivi di anzianità minima d'iscrizione ed effettiva contribuzione.

### **Art. 33 – Proprietà dell'immobile oggetto di mutuo**

33.1 – L'immobile oggetto di mutuo deve essere di proprietà del richiedente, fermo restando quanto precisato ai successivi commi del presente articolo.

33.2 – L'immobile oggetto di mutuo può essere cointestato al coniuge oppure al convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia. In caso di decesso del coniuge, di separazione legale o divorzio, può essere cointestato anche ai figli minori o inabili a carico del richiedente.

33.3 – Nel caso di mutuo richiesto da più iscritti, riuniti o meno in associazione o in società di professionisti o tra professionisti, l'immobile deve essere di proprietà esclusiva dei richiedenti ed essere adibito a studio professionale.

### **Art. 34 – Durata e importo del mutuo**

34.1 – I mutui possono avere durata quinquennale, settennale, decennale, quindicennale o ventennale e possono essere richiesti a tasso fisso o variabile.

34.2 – Il mutuo può essere richiesto per un importo compreso:

- per gli iscritti tra 20.000,00 e 300.000,00 euro;
- per gli Ordini Professionali ed i Sindacati di categoria tra 50.000,00 e 500.000,00 euro.

34.3 – La percentuale di valore massimo del mutuo è pari all'80 per cento del valore cauzionale dell'immobile, del costo di costruzione – ivi compreso quello dell'area – e/o dell'importo dei lavori da eseguire, nei casi di restauro, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria.

34.4 – È consentita l'integrazione del mutuo già autorizzato ma non ancora erogato, fino a concorrenza dell'importo massimo, nei limiti della disponibilità.

### **Art. 35 – Modalità di erogazione**

35.1 – L'iscritto, l'Ordine Professionale o il Sindacato ammesso alla concessione del mutuo deve pervenire alla stipula del contratto condizionato entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione da parte di Inarcassa. Può essere concessa, per una sola volta, una proroga di tre mesi, a fronte di comprovate esigenze del richiedente.

35.2 – Trascorsi i termini suddetti, senza che si sia pervenuti alla stipula del contratto condizionato, l'ammissione decade. Una nuova domanda può essere ripresentata soltanto l'anno solare successivo a quello di decadenza.

35.3 – L'Istituto Bancario convenzionato è tenuto ad informare l'interessato e Inarcassa della stipula del contratto condizionato.

35.4 – L'Istituto Bancario convenzionato, soddisfatte le condizioni previste ai precedenti articoli, provvede ad erogare i mutui agli aventi diritto.

### **Art. 36 – Alienazione dell'immobile**

36.1 – L'alienazione dell'immobile oggetto di mutuo è subordinata all'estinzione del mutuo stesso.

36.2 – Il mutuo può non essere estinto solo nel caso in cui l'acquirente sia un iscritto ad Inarcassa, in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al precedente art. 32, che si accolli l'onere del mutuo residuo.

### **Art. 37 – Presentazione della domanda**

37.1 – Il richiedente deve inoltrare la domanda precisando la tipologia, l'importo e la durata del mutuo richiesto.

37.2 – Per gli Ordini Professionali e i Sindacati di categoria la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata inoltre da:

- copia della deliberazione del Consiglio concernente la richiesta di mutuo;
- dichiarazione di voler adibire l'immobile a propria sede;
- autorizzazione all'acquisto, per chi è tenuto a richiederla a norma di legge.

37.3 – Non può essere presentata nuova domanda per l'ottenimento di altro mutuo prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.

37.4 – Le domande di mutuo sono sottoposte per l'ammissione alla Giunta Esecutiva. Ai fini della priorità della concessione del mutuo, alle domande sono attribuiti i seguenti punteggi:

- età del richiedente inferiore ai 45 anni pp. 35;
- richiesta per la prima volta pp. 30;
- richiesta per il primo studio pp. 25;
- richiesta per la prima casa pp. 20;
- presenza di sfratto esecutivo pp. 10.

Nel caso di domanda presentata da più professionisti, riuniti o meno in associazione, il punteggio è pari alla metà del punteggio dei singoli professionisti.

37.5 – Alle domande inoltrate dagli Ordini e dai Sindacati non sono attribuiti punteggi.

## **SEZIONE IV – FONDI DI GARANZIA E AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO**

### **Art. 38 – Oggetto e requisiti**

38.1 – Inarcassa può impegnare risorse per la partecipazione a fondi di garanzia previsti dalla legge per i liberi professionisti finalizzati a far fronte ad esigenze di investimento o di capitale circolante connesse all'attività professionale degli ingegneri ed architetti.

38.2 – Inarcassa può riconoscere aiuti finanziari per l'acquisto di attrezzature, strumenti, arredi, hardware e software, tutti finalizzati all'allestimento e/o al potenziamento degli studi professionali dei propri associati e/o allo svolgimento di incarichi professionali.

Gli aiuti finanziari consistono:

- a) nella prestazione di garanzie o nella concessione di un contributo in conto interessi per l'accesso a prestiti erogati da istituti di credito convenzionati;
- b) nella promozione di convenzioni e accordi per l'accesso a servizi bancari e finanziari forniti da istituti di credito convenzionati, fruendo di condizioni agevolate.

38.3 - La concessione di garanzie non può dar luogo, in caso di inadempimento da parte dei debitori garantiti, a richieste di pagamento superiori rispetto all'importo dei fondi stanziati.

38.4 - Il Consiglio di Amministrazione definisce i beneficiari delle prestazioni, i requisiti per accedervi, l'entità delle singole misure e le modalità di erogazione.

## **SEZIONE V – PRESTAZIONI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE**

### **Art. 39 – Oggetto**

39.1 - Inarcassa pone in essere le azioni finalizzate alla attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione di ingegnere ed architetto attraverso la qualificazione professionale, anche tramite la stipula di convenzioni con Istituzioni, Associazioni, Ordini, altri Enti e Società.

39.2 – Le azioni di promozione della libera professione consistono nelle seguenti attività:

1. istituire borse di studio per la frequenza di corsi post-universitari, master, stages e simili;
2. favorire la organizzazione e la partecipazione degli associati a corsi di specializzazione abilitanti e di aggiornamento professionale promossi anche da istituzioni, da organismi ed associazioni di categoria;
3. promuovere l'esercizio della libera professione dei propri associati facilitando l'accesso a banche dati, archivi, corsi di apprendimento;
4. facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri associati con servizi di tutoraggio, consulenza;
5. diffondere la cultura della ingegneria e della architettura promuovendo mostre, convegni, premi;
6. promuovere convenzioni o accordi commerciali per l'accesso agevolato a servizi e forniture inerenti l'attività professionale.

#### **Art. 40 – Modalità di attuazione**

40.1 – Il Comitato Nazionale dei Delegati nel definire i criteri a cui deve uniformarsi l'Amministrazione di Inarcassa individua le attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione per gli associati ad Inarcassa.

40.2 – Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa delibera il programma annuale di spesa ripartito tra le attività previste al precedente articolo.

40.3 – Nell'ambito del programma annuale gli Uffici di Inarcassa predispongono entro il 31 marzo di ciascun esercizio un programma operativo che definisce:

- le modalità attuative relative alle singole attività di promozione e sviluppo indicate nel programma annuale;
- i mezzi e gli strumenti di realizzazione delle stesse;
- gli eventuali beneficiari delle provvidenze;
- i criteri di selezione dei beneficiari.

40.4 – Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile delibera il programma operativo che sarà attuato dagli Uffici di Inarcassa, secondo le previsioni di stanziamento per ciascuna attività di promozione e sviluppo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

40.5 – Nella definizione dei criteri di selezione dei beneficiari si deve tener conto della tipologia e validità del progetto, favorire l'avvio alla libera professione dei giovani iscritti, considerando anche le situazioni reddituali dei richiedenti e le effettive condizioni di bisogno.

### **CAPO III – PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE**

#### **Art. 41 – Oggetto**

41.1 – Le prestazioni a sostegno della salute consistono nella possibilità di fruire di polizze assicurative per la tutela sanitaria e/o nell'erogazione di sussidi economici.

### **SEZIONE I – PRESTAZIONI SANITARIE**

#### **Art. 42 – Prestazioni sanitarie – Beneficiari, requisiti e modalità di erogazione**

42.1 – Inarcassa può prevedere forme di tutela sanitaria a favore degli iscritti e dei titolari di pensione erogata da Inarcassa, con possibilità di estensione al coniuge ed ai familiari a carico, il cui onere sarà sostenuto compatibilmente con le disponibilità del bilancio di previsione ovvero mediante specifica contribuzione a carico dei richiedenti.

42.2 – Le prestazioni possono essere erogate a copertura di:

- a) grandi interventi chirurgici;
- b) gravi eventi morbosi ancorché non comportino un intervento chirurgico;
- c) medicina preventiva;
- d) eventi di premorienza e infortuni.

42.3 – All'erogazione delle prestazioni Inarcassa provvede mediante la stipula di polizza collettiva con primaria compagnia di assicurazione ovvero mediante l'adesione a Fondi Sanitari Integrativi.

Le condizioni economiche, gli eventi indennizzabili, i limiti di copertura e le modalità di erogazione delle prestazioni sono definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dei fondi stanziati.

## **SEZIONE II – SUSSIDIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA**

### **Art. 43 – Oggetto**

43.1 – Inarcassa può erogare sussidi a favore degli iscritti e dei titolari di pensione erogata da Inarcassa non autosufficienti che non sono in grado di compiere, con continuità e senza un aiuto esterno, le attività elementari della vita quotidiana.

43.2 – Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto in base ai requisiti previsti all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i. nei confronti delle persone a cui sia accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.

### **Art. 44 – Beneficiari e requisiti**

44.1 – Possono beneficiare del sussidio coloro che alla data della domanda:

- a) siano iscritti ad Inarcassa o titolari di pensione erogata da Inarcassa;
- b) si trovino in stato di non autosufficienza, sopravvenuto all'iscrizione o al pensionamento, accertato ai sensi degli artt. 43, comma 2 e 45, comma 1 del presente Regolamento;
- c) abbiano maturato almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda;
- d) non siano titolari di pensione diretta di altro Ente.

Fermi restando i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) che precedono, coloro che, alla data della domanda, abbiano una età anagrafica pari od inferiore a quaranta anni possono beneficiare del sussidio qualora, alla medesima data, abbiano maturato almeno due anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda.

### **Art. 45 – Presentazione della domanda e accertamento dello stato di non autosufficienza**

45.1 – La domanda per il riconoscimento del sussidio può essere presentata dall'avente diritto o da altra persona che lo rappresenta. Alla domanda va allegato, a pena di inammissibilità della stessa, il verbale rilasciato dalla commissione sanitaria della struttura pubblica che accerta lo stato di non autosufficienza di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i..

45.2 – La richiesta di sussidio può essere inoltrata in qualsiasi momento successivo all'accertamento della condizione di non autosufficienza.

### **Art. 46 – Accertamento della permanenza dello stato di non autosufficienza e revoca del sussidio**

46.1 – Inarcassa può, in qualsiasi momento, richiedere documentazione medica aggiornata o disporre accertamenti medici diretti, avvalendosi del proprio Sanitario di fiducia, finalizzati a verificare la



permanenza dello stato di non autosufficienza anche tenuto conto del giudizio di rivedibilità espresso dalla commissione sanitaria.

46.2 – Qualora l'accertamento evidenzi l'assenza dello stato di non autosufficienza Inarcassa revoca il sussidio con diritto al rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite, a decorrere dal mese successivo all'accertamento del recupero dell'autosufficienza.

46.3 – In caso di rifiuto non motivato da parte del beneficiario di sottoporsi ad un controllo o di inviare i documenti medici aggiornati richiesti, l'erogazione del sussidio è sospesa a decorrere dal mese successivo alla richiesta di Inarcassa. Decorso sei mesi dalla sospensione, il sussidio è definitivamente revocato.

#### **Art. 47 – Cumulabilità con le altre prestazioni previdenziali e assistenziali**

47.1 – Il sussidio di cui alla presente Sezione è cumulabile con le prestazioni pensionistiche erogate da Inarcassa e con le prestazioni economiche assistenziali erogate da altri enti o istituzioni. Non è cumulabile con la prestazione di inabilità temporanea assoluta erogata da Inarcassa.

#### **Art. 48 – Decorrenza e misura del sussidio**

48.1 – Il sussidio consiste in un assegno mensile, erogato in 12 mensilità, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione che sarà sottoposta ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 509/1994.

48.2 – L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposto con pagamenti mensili posticipati.

### **TITOLO III – FONTI DI FINANZIAMENTO**

#### **Art. 49 – Finanziamento**

49.1 – Per provvedere al finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui al presente Regolamento, con esclusione delle indennità di maternità di cui all'art. 9 e di paternità di cui all'art. 10, Inarcassa stanZIA, in sede di bilancio di previsione, una somma annua fino ad un massimo dell'8% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

49.2 – Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente l'importo dello stanziamento di cui al comma precedente e la sua ripartizione tra le varie prestazioni assistenziali.

49.3 – Nell'ambito dello stanziamento annuo, le risorse destinate alla attività per la promozione e lo sviluppo dell'esercizio della libera professione dei propri associati, di cui al Titolo II, Capo II, Sezione V del presente Regolamento, non possono essere superiori allo 0,34% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

49.4 – Nell'ambito dello stanziamento annuo, le risorse destinate alla partecipazione a fondi di garanzia e alle agevolazioni per l'accesso al credito dei propri associati, di cui al Titolo II, Capo II, Sezione IV del presente Regolamento, non possono essere complessivamente superiori allo 0,2% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

49.5 – Nell'ambito delle attività assistenziali, Inarcassa può introdurre forme specifiche di contribuzione a carico degli iscritti e dei pensionati destinate al finanziamento di specifiche prestazioni aggiuntive, sottoponendo ai Ministeri Vigilanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 509/1994, le relative

deliberazioni del Comitato Nazionale dei Delegati sulle prestazioni aggiuntive e sulla contribuzione specifica.

Tale contribuzione non rientra nello stanziamento previsto dall'art. 49 comma 1 del presente Regolamento.

49.6 – Le somme stanziare nel bilancio di previsione e non impegnate a consuntivo costituiscono economie dell'esercizio.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 50 – Entrata in vigore**

50.1 – Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Regolamento approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 6 aprile 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.